



Legge del 23/07/2009 n. 99 - art. 8

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

**Titolo del documento:**

Modifiche in materia di ICI

**Testo:** in vigore dal 15/08/2009

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

<b>IL LEASING IMMOBILIARE E L'ICI</b>			
<i>Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto</i>			
<b>Data di stipula del contratto</b>	<b>Legge applicabile</b>	<b>Momento rilevante</b>	<b>Anno di presentazione della dichiarazione</b>
<b>Anno 2008</b>	Articolo 3 del Dlgs 504/92 vecchia versione	1° gennaio dell'anno successivo alla stipula, quindi 1° gennaio 2009	<b>2010</b>
<b>Dal 1° gennaio al 14 agosto 2009</b>	Articolo 3 del Dlgs 504/92 vecchia versione	1° gennaio dell'anno successivo alla stipula, quindi 1° gennaio 2010	<b>2011</b>
<b>Dal 15 agosto al 31 dicembre 2009</b>	Articolo 3 del Dlgs 504/92 nuova versione novellata dall'articolo 8 della legge 99/2009	Dal momento della stipula, quindi nel 2009	<b>2010</b>